

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1823-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE VERONESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 14 febbraio 1951.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950

Presentata alla Presidenza il 28 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — La VIII Commissione ha esaminato il presente disegno di legge riguardante l'approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

Si tratta di uno degli ultimi Accordi per i trasporti aerei conclusi dall'Italia dopo la

guerra recente. Giova riportarne l'elenco per avere il quadro dei nostri rapporti in tema di trasporti aerei. In ordine di data gli Accordi in vigore sono i seguenti:

Italia - Stati Uniti d'America del 9 giugno 1947;

Italia - Irlanda del 21 novembre 1947;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Italia - Argentina del 18 febbraio 1948;
 Italia - Inghilterra del 25 giugno 1948;
 Italia - Libano del 24 gennaio 1949;
 Italia - Francia del 3 febbraio 1949;
 Italia - Turchia del 25 novembre 1949;
 Italia - Paesi Bassi del 4 marzo 1950;
 Italia - Portogallo del 5 aprile 1950;
 Italia - Egitto del 25 maggio 1950;
 Italia - Brasile del 25 gennaio 1951;

Vi sono poi trattative in corso per la conclusione di analoghi Accordi con altri Stati (ad esempio Australia e Stati Scandinavi) la cui conclusione è anche subordinata alla possibilità da parte dell'Italia di poter usare le clausole della reciprocità.

Vi sono inoltre 14 Stati le cui compagnie effettuano servizi con scalo in Italia in base ad autorizzazioni provvisorie e revocabili.

Con gli accordi sopra elencati e le autorizzazioni provvisorie si è stabilita una fitta rete che lega il nostro Paese praticamente a tutti gli Stati del mondo occidentale (né è colpa nostra se simili legami non esistono con l'U. R. S. S. e con gli Stati ad essa legati). Tale rete ha il suo nodo a Roma. All'aeroporto di Ciampino fanno capo le linee di una sessantina di società, di cui due italiane (sebbene a capitale misto). Sullo stesso aeroporto il movimento (arrivi e partenze) di aerei commerciali è stato nel 1951 di 27.110 apparecchi di cui solo 2.240 nazionali (pari all'8,2 per cento).

Le persone arrivate dall'estero sono state 111.149 e quelle partite 111.835. Nello stesso periodo nei porti di Napoli e Genova arrivavano dall'estero nel complesso 98.785 pas-

seggeri e dagli stessi porti partivano per l'estero 197.041 passeggeri.

Non è chi non veda la crescente importanza di questo settore dei traffici.

Purtroppo solo una minima parte di questo lavoro viene fatto da aerei italiani, data la persistente crisi di questo settore dell'industria dei trasporti, dovuta anche alla pratica assenza di interventi da parte dello Stato.

C'è da augurarsi che questo disinteresse cessi al più presto ed anche per i trasporti aerei lo Stato intervenga come interviene per gli altri sistemi di trasporto.

È sembrato necessario allargare l'orizzonte, sia pure per cenni, dal ristretto settore d'un particolare accordo per i trasporti aerei all'intero panorama, perché sia ancora una volta richiamata l'attenzione della Camera su un problema di estrema importanza ed urgenza.

A nulla vale infatti affermare la perfetta reciprocità in tutte le Convenzioni, ed anche nella presente, se poi di tale clausola il nostro paese non è praticamente in grado di avvalersi.

Le linee che vengono aperte all'Italia col presente accordo sono quelle della penisola iberica e dell'America. Specialmente i collegamenti con l'America latina sono di grande interesse per la nostra patria.

Non resta che augurarsi che, dopo aperte le vie, esse vengano anche percorse intensamente da aerei italiani per la protezione di nostri vitali interessi e la difesa e continuazione delle nostre tradizioni.

VERONESI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
 DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
 DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.